

SEPARAZIONE E DIVORZIO

I coniugi che intendono **separarsi o divorziare consensualmente**, in alternativa alle “procedure giudiziali” in Tribunale previste dal Codice Civile, posso separarsi o divorziare anche mediante:

- Convenzione di negoziazione assistita innanzi ad un avvocato, presso un avvocato o studio legale liberi professionisti;
- Accordo di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello stato civile, presso il Comune;

Entrambe le modalità sono equiparate ai provvedimenti giudiziari che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

1- Separazioni e divorzi con l'assistenza dell'avvocato

L'art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da **almeno un avvocato per parte** per le **soluzioni consensuali** di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio devono essere verificati in base alla nuova Legge n. 55/2015 entrata in vigore il 26 maggio 2015, le cui modalità sono illustrate nel paragrafo successivo.

La procedura prevede:

- in assenza di figli;
 - in assenza di figli minori;
 - in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;
- che l'accordo debba essere munito di **nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica**.

- in presenza di figli minori;
 - di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
 - di figli maggiorenni non autosufficienti.
- che l'accordo debba essere munito di **un'autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica** (previa valutazione dell'interesse dei figli).

Entro 10 giorni dalla data di comunicazione del nulla osta o dell'autorizzazione da parte del Procuratore della Repubblica, anche un solo avvocato dovrà **trasmettere l'accordo** al comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile
- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

L'accordo da inoltrare al Comune di Galliera potrà essere inviato dall'avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: **comune.galliera@cert.provincia.bo.it**

2. Separazioni e divorzi innanzi all'Ufficiale di Stato Civile

L'art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall'11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo **consensuale** di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L'assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l'accordo è il Comune di:

- Celebrazione del matrimonio in forma civile- Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
- Trascrizione del matrimonio celebrato all'estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)
- Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell'accordo:

- Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando **NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti. A tale scopo vengono considerati solo i figli di entrambi i coniugi.**
- L'accordo potrà contenere la previsione di un assegno di mantenimento (in caso di separazione) o divorzile (in caso di divorzio) che un coniuge deve versare all'altro periodicamente (sono esclusi patti di trasferimento patrimoniale o il versamento di una somma di denaro *una tantum*).

I presupposti per la proposizione della domanda di divorzio devono essere verificati in base alla nuova Legge n. 55/2015 entrata in vigore il 26 maggio 2015 le cui modalità sono illustrate nel paragrafo successivo.

• ***Le fasi del procedimento:***

1. I coniugi devono **presentare la domanda** con contestuale dichiarazione ed acquisita la documentazione verrà fissata, su appuntamento, la data di comparizione degli stessi innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile per rendere la dichiarazione;
2. Il giorno dell'appuntamento i coniugi dovranno provvedere al **pagamento del diritto** fisso fissato, con deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 4/01/2015, nella misura pari all'imposta di bollo per le pubblicazioni di matrimonio vigente nel tempo, **ora prevista in € 16,00;**
3. Lo stesso giorno sarà fissata la data per la **conferma dell'accordo**, non prima di 30 giorni;
4. Nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all'Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l'accordo sottoscritto;
5. La conferma dell'accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;
6. La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell'accordo.
7. Le parti possono farsi assistere da un avvocato.

Riferimenti normativi

Legge 01 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970)

Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. (G.U. n. 261 del 10-11-2014 - Supp. Ordinario n. 84

La nuova tempistica per ottenere il divorzio (Divorzio breve) e le nuove regole in materia di regime patrimoniale (Modifiche introdotte dalla Legge 6/5/2015 n. 55)

Con la legge 6 maggio 2015 n. 55, art. 1 (GU n. 107 del 11/05/2015) entrata in vigore 26/05/2015 è stato introdotto il c.d. "divorzio breve", cioè la possibilità di ottenere il divorzio dopo un breve periodo di tempo di separazione personale.

I 3 anni previsti dalla legge 898/1970 sono stati ridotti nel seguente modo:

- **12 mesi** dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione giudiziale;
- **6 mesi** dalla sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale, purché ci si stia l'omologazione;
- **6 mesi** dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione davanti all'Ufficiale dello Stato Civile;
- **6 mesi** dalla sottoscrizione dell'accordo con l'assistenza di avvocati (Convenzione Negoziata Assistita).

La nuova legge (art. 2) ha introdotto modifiche anche al **regime patrimoniale dei coniugi**, prevedendo lo scioglimento della comunione legale:

- Dalla data di autorizzazione dei coniugi a vivere separatamente nel caso di separazione giudiziale (ordinanza del Presidente del Tribunale);
- Dalla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione, purché omologato, nel caso di separazione consensuale.